

# Ambito Territoriale di Caccia Salerno

## Regolamento di Gestione

### Art. 1

#### **Costituzione - Denominazione - Sede**

In ottemperanza alla legge 157192 ed alla L. R. N° 8 del 10/04/1996 è istituito l'Ambito Territoriale di Caccia denominato "A.T.C. SALERNO" il cui perimetro è indicato nei limiti dei confini amministrativi della provincia di Salerno.

L'A.T.C. ha sede presso l'Amministrazione Provinciale di Salerno.

### Art.2

#### **Finalità dell'A.T.C.**

L'A.T.C. ha come finalità la gestione del territorio provinciale relativamente ad ogni attività di carattere faunistico, venatorio ad esso connesso.

A tal fine l'A.T.C., attraverso gli organi di gestione, potrà svolgere ogni azione rivolta alla tutela ed alla conservazione del territorio in materia faunistica ambientale, agricola e venatoria" anche mediante la promozione di attività imprenditoriali, la partecipazione a progetti specifici riguardante il settore agricolo e forestale, ambientale e della produzione della fauna selvatica.

### Art.3

#### **Organi dell'A.T.C.**

Sono Organi dell' A.T.C. :

- Il Comitato di Gestione;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- L' Ufficio di Presidenza;
- Il Segretario;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

### Art.4

#### **Comitato di Gestione Natura Giuridica**

Il Comitato di Gestione è costituito con provvedimento della Giunta Provinciale ed è composto in conformità dell'art. 36 della L. R. N° 8/96.

1. I Comitati di Gestione sono organismi associativi privati, che non hanno fini di lucro, ai quali è affidata la gestione degli A.T.C.. Si configurano come organismi rappresentativi organizzati in forma di associazione privata (di secondo grado) formati dalla Provincia prevalentemente interessata per territorio, dagli Enti Locali e dalle Associazioni Agricole, Venatorie e di Protezione Ambientale. Al Comitato di Gestione è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile per la rilevanza di interesse pubblico dei compiti assegnati.
2. La composizione del Comitato di Gestione di ogni A.T.C. è quella prevista all'art.

36, comma 4, della Legge Regionale 10/4/96, n° 8.

3. Il Comitato resta in carica per cinque anni dall'insediamento ed è rinnovato entro sessanta giorni dalla scadenza.

## Art. 5

### Funzionamento ed Atti del Comitato di Gestione

1. Le riunioni sono convocate dal Presidente che predispone il relativo ordine del Giorno oltre che su specifica richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti il Co.Ge.
2. Le riunioni del Co.Ge. sono **tenute in prima ed in seconda convocazione. In prima convocazione sono valide le sedute con la presenza di metà più uno dei componenti. Le riunioni in seconda convocazione, sono valide con la presenza di almeno un/ terzo dei componenti. In assenza del Presidente, le riunioni sono presiedute dal vice presidente. Le riunioni in seconda convocazione devono tenersi ad almeno un'ora dalla riunione in prima convocazione.**
3. Il Co.Ge. decide validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Il CO'GE' si riunisce in seduta ordinaria per lo meno una volta al mese mentre può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno, nonché su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Co.Ge. e con preavviso minimo di cinque giorni. **Le convocazioni avvengono a mezzo mail o autoconvocazione.**
5. Il dibattito conseguente all'esame di ogni punto dell' 'O.D.G. viene verbalizzato.
6. Ciascun componente può chiedere al Presidente che sia verbalizzata integralmente una breve dichiarazione a corredo della propria espressione di voto.
7. Le sedute non sono pubbliche ma possono parteciparvi soggetti esterni limitatamente a particolari argomenti, su invito del Presidente ovvero del Co.Ge. su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Co.Ge. può avvalersi di consulenze di personale esperto e/o specializzato.
8. Ai fini del funzionamento dell'Ambito Territoriale di Caccia sono istituite le seguenti commissioni:
  - a) commissione ambiente e selvaggina migratoria;
  - b) accertamento danni e vigilanza venatoria;
  - c) zone di ripopolamento e cattura, oasi e ripopolamento faunistico.

Le suddette commissioni sono costituite da non più di cinque componenti di cui non più di quattro membri del comitato di gestione dell'A.T.C..

Il CO'GE' può nominare componente della commissione in caso di necessità un esperto qualificato.

Le commissioni sono convocate e presiedute dal Presidente dell'A.T.C., in caso di impedimento dal Vice Presidente, funge da segretario della commissione il componente più giovane.

Al Presidente, ai componenti del Co.Ge. e al Segretario spetta un gettone di presenza pari all' importo dovuto ad un consigliere dell'Amministrazione Provinciale di Salerno, il rimborso spese per l'uso dell'auto propria pari a un quinto del costo del litro di benzina per ogni chilometro percorso dalla località di residenza alla sede dell' A.T.C., nonché il

rimborso spese per compiti istituzionali, ai Componenti delle Commissioni spetta il rimborso spese sostenute e documentato - le sedute del CO.GE. non dovranno essere più di 20 (venti) nell'anno.

Al Presidente spetta un gettone di presenza maggiorato del 25%, all'ufficio di Presidenza del 10%.

**9. Il Comitato elegge al suo interno, l'Ufficio di Presidenza:**

- **I componenti dell'Ufficio di Presidenza sono 5 (cinque) oltre al Presidente ed al vice presidente che sono componenti di diritto.** I Componenti dell'Ufficio di Presidenza vengono eletti a maggioranza dei presenti con voto limitato a 2 (due), in una riunione del Comitato, convocata con all'ordine del giorno l'elezione di tale organo;
- **L'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente;**
- Il regolamento interno va predisposto entro 60 (sessanta) gg. dall'adozione del presente regolamento, approvato a maggioranza qualificata dal Comitato, trasmesso alla Provincia maggiormente interessata territorialmente deve essere da questa ratificato entro i successivi 60 (sessanta) gg., trascorsi i quali senza alcun provvedimento da parte dell'amministrazione Provinciale il regolamento si intende convalidato.
- Modifiche ed integrazioni al regolamento interno vengono adottati con le medesime
- La Provincia segnala alla Regione i casi di inerzia o inefficienza del Comitato per l'applicazione del disposto di cui al comma 9 dell'art. 36 della L.R. 8/96.

10. Le decisioni del CO.GE. sono numerate progressivamente per ogni anno e conservate presso la sede dell'A.T.C.

11. I Componenti del CO.GE. decadono dalla carica ove:

- a) siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive;
- b) siano comunque assenti ad oltre la metà delle riunioni nell'arco dei dodici mesi.
- c) Per gravi o ripetute inadempienze o irregolarità nello svolgimento dei compiti connessi all'incarico.
- d) le cause di decadenza sono accertate, su segnalazione del Presidente del Comitato, della Provincia che provvede alla sostituzione.

**Art.6**

**Compiti del Comitato**

I compiti del CO.GE. sono quelli previsti dall'art. 37 della L. R. No 8/96 e art. 14 legge 157/92.

1. Oltre ai compiti di cui all'art. 37 della Legge Regionale 8/96 al Comitato di Gestione sono attribuiti i seguenti compiti:
  - a) previa acquisizione delle domande pervenute alla Provincia ai sensi dell'art. 36, comma 2, della Legge Regionale rc14/96, no 8 decide in ordine all'accesso nell'ambito di competenza dei cacciatori richiedenti in base al numero fissato dalla Provincia ai sensi della lettera c), comma 1, dell'art. 38 della Legge Regionale 8/96 con le procedure per l'ammissione di cui al successivo art.9.
  - b) Esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico provinciale;
  - c) Esprime parere obbligatorio per la Provincia sulle quote di partecipazione, anche diversa da quella economica, dei cacciatori alla gestione;

- d) Trasmette alla Provincia ed alla Regione, entro il mese di giugno di ogni anno, i programmi di immissione di selvaggina di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 37 della L.R. 8/96 che sono realizzati dalla Regione o dall'Amministrazione Provinciale con i fondi di cui all'art. 40, comma 2, lettera a);
- e) Coordina le attività relative alla ricostituzione di una presenza faunistica ottimale mediante lanci di selvaggina da ripopolamento prodotta da proprietari o conduttori di fondi rustici al fine dell'attribuzione degli incentivi economici di cui alla lettera a), comma 2 dell'art. 37 della L.R. 8/96.

## Art.7 **Del Presidente**

Il Presidente è eletto dal Co.Ge. tra i suoi componenti nella seduta di insediamento. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti il Co.Ge.

Risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità si procede al ballottaggio tra i candidati che hanno riportato un eguale numero di preferenze.

Il Presidente dell'A.T.C.:

1. rappresenta l'A.T.C. ed il relativo Comitato di Gestione;
2. dopo aver redatto l'ordine del giorno, convoca e presiede il Co.Ge.;
3. rappresenta l'A.T.C. di fronte a terzi in giudizio;
4. riceve mandato dal Co.Ge. di assumere obbligazioni verso terzi nelle forme e nei limiti del presente regolamento;
5. stipula contratti e convenzioni e quant'altro necessita che impegnano il Co.Ge. verso terzi nei limiti e nei modi fissati dal Comitato stesso;
6. firma gli atti e la corrispondenza;
7. cura e conserva i registri per il tramite dell'Ufficio di Segreteria;
8. dispone delle somme esistenti a nome del Co.Ge. emettendo mandati a favore sia del Comitato stesso, sia dei terzi nei limiti, nei modi e per gli scopi stabiliti dal Co.Ge.;
9. dà comunicazione alla Provincia, ed alla Regione di tutti gli atti interessati a detti Enti;
10. il Presidente rilascia ai Componenti del CO.GE. un numero massimo di cento autorizzazioni annue, messe a disposizione dall'Amministrazione Provinciale e comunque in numero non superiore a dieci per ogni Componente per esercitare l'attività venatoria nell'A.T.C. di Salerno;
11. Il Presidente, ai fini della rappresentanza rilascia un numero non superiore a cinquanta autorizzazioni ai cacciatori non residenti nell'A.T.C., messe a disposizione dall'Amministrazione Provinciale;
12. Il Presidente in caso di assenza o di impedimento delega il Vice Presidente del CO.GE. a rappresentarlo;

## Art.8 **Del Segretario**

Le funzioni del Segretario vengono svolte da un dipendente dell'Ufficio Caccia dell'Amministrazione Provinciale ai sensi dell'art. 36 della L. R. N° 8/96.

I compiti del Segretario sono:

1. Verbalizzare le riunioni del CO.GE.;

2. Collaborare all'attività amministrativa dell'A.T.C. ;
3. Coordinare e organizzare il lavoro del personale dell'A.T.C. fornito dalla Provincia.

#### Art.9

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri:

L'elezione del Presidente dei Revisori avviene a scrutinio segreto con la partecipazione della metà più uno dei componenti il Collegio.

Risulta eletto chi abbia riportato la maggioranza dei voti espressi.

Il Collegio è rappresentato dal Presidente dei Revisori.

Esso verifica la regolarità amministrativa e contabile della gestione dell'A.T.C., effettuando apposite operazioni periodiche di controllo generale sul Bilancio, redigendo il verbale e la relazione annuale.

#### Art. 10

### **Il Patrimonio**

Il patrimonio dell'A.T.C. è costituito:

- a) Dalle quote versate dai cacciatori iscritti dell'A.T.C.;
- b) eventuali finanziamenti erogati da altri Enti;
- c) contributi o finanziamenti erogati in applicazione di leggi comunitarie, nazionali o regionali;
- d) lasciti o donazioni.

#### Art. 11

### **Esercizi Finanziari – Bilanci**

Il Comitato di Gestione redige e trasmette all'Amministrazione Provinciale entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto tecnico finanziario dell'esercizio precedente, per la relativa approvazione:

Allo stesso deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Bilancio è redatto tenendo conto delle seguenti indicazioni:

1. L'esercizio finanziario va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
2. il fondo di dotazione finanziaria dell'A.T.C. è composto da:
  - a) quote versate dalla Provincia in relazione ai cacciatori ammessi;
  - b) finanziamenti erogati dagli Enti;
  - c) contribuzioni erogate dalla Provincia e dalla Regione su progetti specifici elaborati dal CO.GE.;
3. le spese per il funzionamento dell'A.T.C. vengono classificate ed hanno separata imputazione a seconda delle categorie:
  - a) spese di gestione, quali gettoni di presenza (come previsto dall'art. 5 comma 8 del presente regolamento), rimborso spese a piè di lista.
  - b) spese per compiti istituzionali.

I termini di redazione dei bilanci preventivi e consuntivi sono quelli previsti dal IV° e V° comma dell'art. 37 della L.R. N° 8/96.

Gli eventuali avanzi di gestione vanno riportati all'esercizio successivo e costituiscono la prima voce di disponibilità del bilancio preventivo. Nel caso che per due esercizi consecutivi il risultato del bilancio dovesse presentare un avanzo crescente, il CO.GE. dovrà

immediatamente deliberare di utilizzarli per interventi corrispondenti alle finalità istituzionali.

#### Art.12

##### **Procedure per gli approvvigionamenti**

1. Alle forniture ed alle prestazioni, sia ordinarie che straordinarie, si provvede mediante trattativa privata o licitazione privata secondo le seguenti modalità:
  - a) per le forniture e prestazioni di importo inferiore a f£. 5.000.000 (cinquemilioni) e per le quali ricorrono motivi di urgenza, il Presidente del Comitato o un Componente dell'Ufficio di Presidenza delegato dal Presidente provvede a contattare almeno tre ditte di fiducia richiedendo il preventivo della fornitura o prestazione. I preventivi vengono sottoposti dal Presidente all'esame ed approvazione dell'Ufficio di presidenza per la scelta e l'autorizzazione all'acquisto o all'affidamento della prestazione.
  - b) Per le forniture o prestazioni di importo superiore a £. 5.000.000 (cinquemilioni) e fino a £. 15.000.000 (quindicimilioni) il Presidente del Comitato o suo delegato, previa pubblicazione del bando sul F.A.L. ed all'Albo Pretorio del Comune capoluogo di

Provincia, provvede ad inviare lettere di invito a tutte le ditte che avranno chiesto di essere invitate, specificando natura e modalità della fornitura o prestazione ed indicando un termine per l'inoltro dell'offerta. Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata con cera lacca nonché firmata sui lembi di chiusura contenente all'esterno la dicitura "OFFERTA RELATIVA A ...". L'apertura delle buste dovrà avvenire in seduta valida del Comitato di Gestione. L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più conveniente per qualità e prezzo valida e rispondente alla richiesta.

- c) Per le forniture o prestazioni di importo superiore a £. 15.000.000 (quindicimilioni) si provvederà con licitazione privata da espletarsi ai sensi della normativa vigente.

L'aggiudicazione dovrà essere approvata dal Comitato.

- d) Esperita la trattativa privata o la licitazione privata con le modalità suddette verrà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria dell'avvenuta aggiudicazione.
  - e) Il Presidente o altro membro dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato provvederà a verificare la regolarità della fornitura o delle prestazioni.
  - f) Nel caso che si siano riscontrate irregolarità o difetti qualitativi o differenze quantitative, esse vengono immediatamente contestate per iscritto al fornitore.
  - g) Qualora invece non siano riscontrate irregolarità il Presidente, previa opposizione Ci visto sulla fattura, ne ordina il pagamento e l'annotazione nelle scritture contabili.

#### Art. 13

##### **Servizio di Cassa e Spese Minute**

Al fine di garantire le spese minute, il Presidente dispone di un'anticipazione di cassa non superiore a Lit. 500.000 (Cinquecentomila).

All'esaurimento di detta somma verrà redatto un rendiconto delle spese effettuate provvedendo alla reintegrazione dell'anticipazione ed alla imputazione delle singole spese alle competenti voci di bilancio.

I rendiconti sono allegati al bilancio finanziario consuntivo della gestione.

#### Art. 14

##### **Pagamenti**

I pagamenti vengono disposti dal Presidente, con emissione di appositi mandati presso il Tesoriere della Provincia nell'ambito delle disponibilità finanziarie, dopo aver verificato la regolarità delle forniture o prestazioni.

#### **Art. 15 Personale**

E' fatto espresso divieto al CO.GE. Di stabilire rapporti di lavoro di qualsiasi tipo.  
Il Comitato di Gestione può richiedere, per il proprio funzionamento, all'Ente territorialmente interessato alla gestione, il distacco temporaneo presso la propria struttura di personale tecnico e/o amministrativo in aggiunta al supporto/amministrativo di cui al comma 8 dell'art. 36 della L.R. 8/96. Gli oneri per tali prestazioni restano a carico dell'Ente di appartenenza.  
Sono fatte salve le possibilità di collaborazione, tramite convenzioni, previste dalla L.R. 8/96.

#### **Art.16 Revisione del Regolamento**

Le modifiche del regolamento sono deliberate con il voto favorevole dei due terzi dei Componenti del Comitato di Gestione.

#### **Art.17 Disposizioni Finali**

Per quanto non previsto nel presente regolamento ci si riporta alla normativa vigente (legge 157/92 e L.R. 8/96).

**IL PRESIDENTE**  
Dr. Guglielmo Storti